

**RELAZIONE TECNICA ALLA PROPOSTA DI DELIBERA  
MODIFICA DEL CRITERIO DI ADEGUAMENTO PERIODICO DELLE  
TARIFFE DEI GAS PROVENIENTI DA METANO  
E DISTRIBUITI A MEZZO RETE URBANA, DI CUI  
AL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI  
PREZZI DEL 14 NOVEMBRE 1991, N. 25**

**1      *La metodologia tariffaria nel settore civile***

Le forniture alle utenze civili di gas naturale effettuate attraverso le reti cittadine sono assoggettate al regime dei prezzi amministrati, in base alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (in seguito CIPE) del 26 giugno 1974. Secondo tale regime, la determinazione delle tariffe è stata affidata ai Comitati provinciali prezzi (CPP) sulla base di criteri enunciati dal Comitato interministeriale dei prezzi (in seguito CIP). Successivamente, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 373, tali competenze sono state trasferite in via transitoria al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In attuazione di tali attribuzioni, il CIP e poi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno emanato dal 1975 in poi, con cadenza per lo più annuale, numerosi provvedimenti per definire, modificare o aggiornare il metodo tariffario. La normativa attualmente vigente è contenuta nel provvedimento CIP del 23 dicembre 1993 n.16 e nei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, 19 novembre 1996 e 13 marzo 1997.

Il metodo stabilisce i criteri e i parametri con i quali le aziende distributrici calcolano per ciascun esercizio (bacino distributivo costituito da uno o più comuni) il costo standard o costo medio di acquisto e di distribuzione del gas. Alle aziende spetta poi la definizione della struttura tariffaria, con il vincolo che il ricavo medio da tariffa e quota fissa non sia superiore al costo standard ( $C_{st}$ ). Quest'ultimo è somma di due componenti, la componente materia prima ( $Q_m$ ) e la componente costo di distribuzione ( $C_d$ ).

$$C_{st} = Q_m + C_d$$

La *componente materia prima* copre i costi sostenuti dalle aziende distributrici per l'acquisto del metano e per il gas non contabilizzato per effetto delle perdite.

La *componente costo di distribuzione* copre i costi che le aziende distributrici sostengono per la gestione del servizio e per gli investimenti.

Il prezzo finale all'utente, al netto delle imposte, si articola in tariffe e quote fisse.

Le *tariffe* di vendita del gas, nella maggioranza dei casi, sono decrescenti al crescere dei consumi e si riferiscono ai seguenti usi:

- la tariffa T1 per gli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda;
- la tariffa T2 per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso di cottura cibi e produzione di acqua calda);
- la tariffa T3 per gli altri usi (riscaldamento centralizzato, terziario, raffrescamento estivo, artigiani e piccole industrie con consumi inferiori a 100.000 metri cubi/anno) articolate su due o più scaglioni di valore decrescente al crescere dei volumi consumati;

- la tariffa T4 per gli usi di artigiani e piccole industrie con consumi da 100.000 a 200.000 metri cubi/anno.

Le *quote fisse*, unificate a livello nazionale, si diversificano in relazione agli usi: le forniture cui sono applicate le tariffe T1 e T2 hanno quote fisse, pari rispettivamente a 36.000 e a 60.000 lire/utente/anno, indipendentemente dai consumi; per le altre forniture (relative alle tariffe T3 e T4) vi è una quota pari a 4,5 lire/Mcal, che riflette approssimativamente i costi fissi della distribuzione.

## 2 *Il prezzo di cessione del metano per usi civili*

Il prezzo unitario per metro cubo (*PM*) che le aziende distributrici sono autorizzate a riportare nel calcolo delle tariffe in base alla citata normativa vigente, rispecchia attualmente, con poche eccezioni, quello relativo alla cessione del metano dalla Snam alle aziende distributrici, così come previsto nell'accordo per la somministrazione di metano alle aziende di distribuzione, sottoscritto dalla Snam e dai rappresentanti dei distributori (Anci, Anig, Assogas e Federgasacqua,) in data 14 ottobre 1996. Esso è articolato secondo la seguente formula:

$$PM = IQF + QP \text{ ( in lire/m}^3 \text{ )}$$

dove

- *IQF* è il componente fisso che tiene conto forfettariamente dell'utilizzazione degli impianti; il suo valore viene aggiornato l' 1 luglio di ogni anno sulla base di indici inflattivi;
- *QP* è il componente proporzionale ai volumi di gas effettivamente prelevati, aggiornato con cadenza bimestrale in relazione all'andamento del prezzo del gasolio per riscaldamento (al netto delle imposte) nel semestre che precede la data di revisione.

La tariffa T1, a differenza delle altre, che possono essere aggiornate bimestralmente in relazione a variazioni del prezzo di cessione del metano, viene modificata in occasione della revisione del componente fisso *IQF* o in seguito a provvedimento amministrativo.

## 3 *Criteri di determinazione del prezzo di cessione del metano*

A differenza del prezzo, soggetto alla disciplina dei prezzi amministrati, che il consumatore paga per la fornitura del servizio gas, il prezzo praticato dalle aziende di trasporto alle aziende distributrici è assoggettato, in seguito ad una delibera del CIPE del 20 settembre 1974, al regime dei prezzi sorvegliati. Tale prezzo – precisa la delibera – deve essere preferibilmente concordato con le organizzazioni più rappresentative degli utenti e deve:

- attenuare le distorsioni tra gli utilizzatori di diverse fonti energetiche;
- essere compatibile con le politiche seguite per i prodotti assoggettati alla disciplina amministrativa;
- assicurare, per gli usi civili, la salvaguardia del potere d'acquisto dei ceti meno abbienti.

Nell'ambito di questo regime, il prezzo della fornitura di metano per gli usi civili, viene contrattato tra la Snam e le associazioni dei distributori; gli accordi stipulati fissano la disciplina contrattuale, il prezzo del gas e il regolamento applicativo.

Il CIP, prima, e poi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha rivolto la propria attenzione soprattutto alla fase in cui questo prezzo viene trasferito sulla tariffa pagata dall'utente;

i provvedimenti del CIP del 5 marzo 1986 n.15, e del 14 novembre 1991 n.25 e il decreto ministeriale del 13 marzo 1997 hanno fissato i criteri per la definizione e il periodico aggiornamento delle tariffe del metano al variare del prezzo di cessione dalla Snam alle aziende distributrici.

Più in particolare, il prezzo del metano è stato indicizzato alle variazioni del prezzo del gasolio, rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e segnalato alla Commissione Europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi.

Nel caso in cui la media degli ultimi sei mesi di tale prezzo differisca dalla media utilizzata per l'ultima variazione per un importo maggiore di 11 lire/kg, per ogni lira al chilogrammo di questa differenza si ha una variazione corrispondente del prezzo del gas pari a lire 0,5358 e delle tariffe (eccetto la tariffa T1) di lire 0,5869.

L'indice 0,5358 tiene conto dei differenti poteri calorifici dei due combustibili e dell'incidenza del prezzo del metano sulle tariffe finali (imposte escluse).

L'altro indice 0,5869 tiene altresì conto del gas non contabilizzato in fase di distribuzione e della quota percentuale di metano venduta a tariffa T1.

#### **4** *L'andamento del prezzo del gasolio e le sue conseguenze sul prezzo del gas per usi civili*

Negli ultimi anni, si è andata consolidando una tendenza alla divaricazione tra i principali indicatori disponibili del prezzo del gasolio. In particolare, mentre i prezzi rilevati sui mercati internazionali (con base "Rotterdam e "Italy") mantenevano uno stretto parallelismo e il prezzo rilevato dalla Camera di commercio di Milano (CCIAA) si muoveva sostanzialmente in linea con questi (seppure su livelli superiori), il prezzo rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (MICA) mostrava scostamenti al rialzo sempre maggiori. La divaricazione di quest'ultimo prezzo rispetto a quelli rilevati sul mercato internazionale è stata piuttosto pronunciata negli ultimi due anni, accentuandosi in questi ultimi mesi.

In relazione alla sua indicizzazione al prezzo del gasolio rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (MICA), il prezzo del gas per usi civili, al netto delle imposte, ha mostrato di conseguenza una tendenza a crescere rispetto agli altri indicatori (internazionali e CCIAA di Milano) del prezzo del gasolio, principale combustibile concorrente nel segmento di mercato del riscaldamento, dove il gas, nel settore civile, ha un utilizzo prevalente.

Nel corso dell'ultimo anno (tra i mesi di marzo 1997 e marzo 1998), al netto delle imposte, il prezzo di cessione del gas alle aziende distributrici è diminuito di 16,3 lire/mc (-4,7%), mentre il prezzo medio per gli utenti finali è diminuito di 18 lire/mc (-3,2%). Questa variazione si confronta con una diminuzione compresa tra 16 e 22 lire/mc (tra il 5,7 e l'8,4%) dei prezzi praticati ai clienti industriali per uso continuo (contratto Confapi e Confindustria) e una diminuzione tra 41 e 42 lire/mc (ca. 15%) dei prezzi per l'uso termoelettrico (contratto Unapace).

La crescita del prezzo del gasolio rilevato dal MICA a livello nazionale, rispetto ai prezzi internazionali, trova una spiegazione in primo luogo nella sempre minore incidenza di tale combustibile nel mercato del riscaldamento, sia civile che industriale e terziario. Infatti, la crescente diffusione del servizio gas e la convenienza di quest'ultimo per i consumatori, se valutato al lordo delle imposte, ha portato la quota di mercato del gasolio negli usi civili ad un livello pari a circa il 14%, contro il 56% del gas. Si può presumere che una parte rilevante di tale quota residua del gasolio sia situata in zone non servite dalla rete gas, tipicamente zone montane o comunque marginali, nelle quali i costi logistici dell'approvvigionamento sono superiori; peraltro, in tali zone, l'assenza del gas rende minore la concorrenza. Questi due fattori spiegano la crescita dei margini del mercato nazionale del gasolio, rispetto ai livelli internazionali.

Non si può escludere tuttavia che il fenomeno sia stato accentuato dal fatto che il gruppo Eni, oltre ad essere il fornitore di gran lunga prevalente di gas in Italia, è anche il principale operatore del mercato petrolifero nazionale. Come ha sostenuto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'indagine conoscitiva sul mercato del gas (1997), la presenza di un legame di indicizzazione tra i due

prezzi “potrebbe consentire ad un’impresa contemporaneamente presente in posizione di rilievo su entrambi i mercati di influenzare l’offerta di gasolio in modo da produrre un effetto diretto anche sul prezzo del gas naturale”.

Il confronto con l’andamento dei prezzi del gas negli altri settori del mercato mostra come l’attuale meccanismo porti a riduzioni negli usi civili più contenute. Il ribasso nel settore civile, dove l’indicizzazione è effettuata sulla base delle medie semestrali, è risultato minore sia di quello del settore industriale (che è indicizzato sulla base di medie annuali) che di quello del settore autoproduzione di elettricità (che è indicizzato in base a medie trimestrali).

Si può pertanto concludere che, almeno nel periodo più recente, il prezzo del gasolio rilevato dal MICA non rispecchia in modo coerente l’evoluzione dei mercati energetici internazionali e di conseguenza non può essere preso a riferimento per le variazioni del prezzo del metano per usi civili.

D’altro canto il riferimento a prezzi internazionali è già presente negli altri contratti stipulati dalla Snam per le forniture di metano per usi industriali e termoelettrici.

## **5 Proposta alternativa di indicizzazione del prezzo del metano.**

Per quanto sopra esposto, appare urgente modificare il meccanismo attualmente vigente di indicizzazione delle tariffe del gas al prezzo del gasolio. In assenza di tale intervento immediato, potrebbe infatti prolungarsi ed aggravarsi la tendenza alla divaricazione tra i prezzi del gas per utenti civili in Italia, rispetto agli andamenti del mercato energetico internazionale.

In occasione di incontri informali con Anig, Assogas, Edison, Federgasacqua, Federestrattiva e Snam è stata rilevata una disponibilità a modificare con riferimenti internazionali anche il sistema di adeguamento del prezzo del metano per le aziende distributrici, e che a tale scopo sono in corso apposite trattative tra le parti per modificare i contratti in essere.

Peraltro, l’intervento dell’Autorità non può avere, allo stato attuale, carattere strutturale, nel senso di prefigurare un sistema di aggiornamento dei prezzi del gas che risponda a criteri di tipo automatico e con validità pluriennale, come richiesto in base ai principi della legge n. 481/95. Un tale sistema di aggiornamento potrà essere definito solo contestualmente alla più generale riforma della tariffa base del servizio gas.

Appare pertanto opportuno introdurre un sistema di indicizzazione provvisorio, basato su indicatori del mercato internazionale che si sostituiscano o affianchino al prezzo del gasolio rilevato dal MICA attualmente utilizzato, senza peraltro intervenire sulle modalità di tale indicizzazione.

Si propone pertanto di correlare le variazioni delle tariffe del gas (diverse da quelle T1 riservate agli usi domestici di cucina e acqua calda) al prezzo del gasolio (con contenuto di zolfo inferiore a 0,2%) risultante dalle quotazioni, minima e massima, CIF Mediterraneo (base Genova – Lavera) pubblicate quotidianamente dal Platt’s Oilgram Price Report nella rubrica Spot Price Assessment (d’ora in poi CIF MED). Il prezzo giornaliero, calcolato come media delle due quotazioni, sarà convertito in lire italiane utilizzando il cambio UIC lira/US\$.

La scelta è caduta su tale indicatore, rispetto ad altre opzioni ipotizzabili, come CIF ARA, FOB North-West Europe, FOB Italy, CCIAA di Milano, in quanto:

- appare preferibile il riferimento ad un prezzo internazionale, allo scopo di evitare il ripetersi di fenomeni di divaricazione connessi alle peculiarità del mercato nazionale del gasolio, come già avvenuto con il riferimento al MICA;
- l’indicatore del gasolio CIF riferito al bacino mediterraneo costituisce comunque un indicatore sufficientemente prossimo e rappresentativo delle condizioni di fornitura sul mercato italiano;

- le quotazioni CIF MED sono prontamente disponibili su una fonte di grande prestigio ed accreditamento internazionale (Bollettino Platt's), mentre l'analogo riferimento su base "Italia" in luogo di Genova-Lavera è pubblicato solamente come prezzo FOB;
- peraltro, i prezzi sui mercati dell'Europa nord-occidentale e del bacino del Mediterraneo hanno finora avuto un andamento molto simile, almeno per quanto riguarda le medie semestrali prese come riferimento per l'indicizzazione.

In relazione al carattere provvisorio dell'intervento proposto, la revisione del sistema di adeguamento periodico è stata limitata a questo indice la cui modifica risulta, come detto, particolarmente urgente. D'altro canto, si può osservare che, anche se i prezzi del gasolio rilevato dal MICA e CIF MED sono caratterizzati da livelli sensibilmente differenti, l'ordine di grandezza delle loro variazioni assolute è del tutto simile. Appare quindi possibile mantenere in funzione, per tutti gli altri aspetti, il meccanismo di adeguamento periodico vigente.

Sussiste tuttavia il rischio che il passaggio dall'uno all'altro indicatore abbia l'effetto di mantenere le tariffe del gas ai livelli particolarmente elevati, recentemente raggiunti per effetto del particolare andamento del prezzo del gasolio rilevato dal MICA. Né si può escludere, in relazione al carattere peculiare del mercato del gasolio rilevato dal Ministero, che tali rialzi abbiano avuto carattere eccezionale, e che siano pertanto seguiti, successivamente, da una tendenza al riallineamento verso la dinamica propria di altri indicatori del mercato internazionale.

Per evitare questo rischio, appare opportuno introdurre, limitatamente ad una fase transitoria, un meccanismo di garanzia tale da consentire che eventuali riduzioni più elevate dell'indicatore "prezzo del gasolio rilevato dal MICA" possano riflettersi adeguatamente nelle tariffe del gas, qualora esse risultino più favorevoli all'utente.

A questo scopo, si suggerisce pertanto di mantenere, accanto al sistema di adeguamento basato sul prezzo del gasolio CIF MED, anche quello basato sul prezzo del gasolio rilevato dal MICA, in modo tale che eventuali variazioni di quest'ultimo più favorevoli all'utente possano riflettersi sulle tariffe del gas. Le variazioni di prezzo conseguenti all'applicazione distinta dei due indicatori dovrebbero essere confrontate in occasione delle revisioni periodiche, scegliendo in ogni caso quella che risultasse più favorevole all'utente. Ciò può essere ottenuto applicando alle tariffe del gas la variazione assoluta maggiore (se in diminuzione) o minore (se in aumento) tra quelle risultanti dai due diversi meccanismi di calcolo.

Tale sistema di adeguamento, che comporta un'evidente asimmetria a favore dell'utente, non può naturalmente avere carattere permanente, ma è motivato esclusivamente dalla necessità di evitare che il nuovo sistema di indicizzazione muova a partire da livelli delle tariffe raggiunti per effetto di andamenti particolari del sistema di indicizzazione vigente. Si ritiene pertanto opportuno che esso abbia validità limitata ad un massimo di otto mesi, e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma complessiva del sistema tariffario.

In fase di prima applicazione, con la revisione proposta a partire dall'1 maggio 1998, la variazione delle tariffe più favorevole all'utente risulterà quella derivante dalla variazione delle medie semestrali del prezzo del gasolio CIF MED, e sarà pari, nel caso che il prezzo del gasolio CIF MED si mantenga al livello del 20 aprile u.s. fino al termine del semestre rilevante, a una diminuzione di 12,8 lire/mc per gas naturale con potere calorifico superiore standard. pari a 9200 kcal/mc, ovvero 1,40 lire/Mcal. Con il riferimento al prezzo del gasolio rilevato dal MICA, non vi sarebbe stata invece variazione delle tariffe del gas, in quanto la diminuzione registrata sarebbe risultata inferiore alla soglia di invarianza, pari a 11 lire/kg.

Milano, 23 aprile 1998.